

***CONSIGLIO NOTARILE***  
***di Modena***

***PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE***  
***2021 -2023***

## **PREMESSE**

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) costituisce strumento previsto ex art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) e si configura come un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane, finalizzato a coniugare l’impiego ottimale delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica (arg. ex Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, del. 13 luglio 2018, n. 111/2018/PAR e 28 settembre 2018, n. 141/2018/PAR; Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Campania, 17 dicembre 2018, del. n. 140/2018/PAR).

Attesa la natura di atto di programmazione, pertanto, va adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sviluppandosi in prospettiva triennale.

Esso deve essere adottato annualmente e, di conseguenza, di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

\*\*\*

## **CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Si rammentano le seguenti disposizioni normative in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 , così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, che annovera *“tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”* tra le amministrazioni pubbliche soggette all’applicazione del predetto Decreto Legislativo;
- art. 1, comma 3 D.P.R. 404/1997, ai sensi del quale i collegi e gli ordini professionali *“procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale”*;
- l’art. 39 della Legge n° 449/1997, che impone agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di procedere alla *“programmazione triennale del fabbisogno di personale”*;
- art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale e stabilisce che - allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini - le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo

emanate ai sensi dell'art. 6ter;

- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data;

- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale approvato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 165/2001.

\*\*\*

### **DOTAZIONE ORGANICA E SITUAZIONE DEL PERSONALE.**

La dotazione organica del Consiglio Notarile di Modena si assesta oggi nelle unità di seguito riportate:

<b>CATEGORIA (AREA)</b>	<b>POSIZIONE ECONOMICA</b>	<b>NUMERO UNITA' A TEMPO PIENO</b>	<b>NUMERO UNITA' A TEMPO PARZIALE</b>
A	A1	0	0
A	A2	0	0
A	A3	0	0
B	B1	0	0
B	B2	0	0
B	B3	0	0
C	C1	0	0
C	C2	0	0
C	C3	0	0

Ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs 165/01, le pubbliche amministrazioni soddisfano le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario assumendo esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 1).

La norma *de qua* prevede poi che le medesime amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma esclusivamente per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e comunque nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti (comma 2).

Sul punto, si osserva che il Consiglio Notarile di Modena è affetto da una vacanza organica di personale a tempo indeterminato determinata da trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/01 intervenuto nel 2017, da parte dell'unica risorsa assunta quale operatore di

amministrazione, area B, posizione economica B1, CCNL comparto Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali).

Per far fronte alla vacanza di cui sopra, l'Ente ha assunto tramite contratto di somministrazione fornito da agenzia interinale:

- ✓ n° 1 impiegata con contratto stipulato dal 13.11.2017 al 13.11.2018 e prorogato fino al 30.11.2019, in congedo per maternità dal 09.07.2019 e fino alla cessazione del contratto, avvenuta il 9.12.2019.
- ✓ n° 1 impiegata con un primo contratto stipulato per sostituzione maternità dal 01.04.2019 al 30.11.2019, poi con un nuovo contratto dal 1.12.2019 al 31.01.2020, in seguito prorogato fino al 31.12.2020 e poi ulteriormente prorogato fino al 30.04.2021.
- ✓ n° 1 impiegata con contratto stipulato dal 01.02.2021 al 31.01.2022.

Dalla ricognizione operata ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs 165/2001, nell'organico del Consiglio non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle eccedenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

\*\*\*

### **ESIGENZE, FABBISOGNO E POSTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO.**

Nel triennio in cui si sviluppa il presente piano, il Consiglio Notarile di Modena intende colmare la vacanza organica di personale a tempo indeterminato originatasi nel 2017 e far fronte a quella che costituisce una esigenza connessa con il proprio fabbisogno ordinario, per provvedere al quale si necessita di due risorse assunte con contratto a tempo pieno (l'una) e a tempo parziale per 20 ore settimanali (l'altra).

Sul punto, si evidenzia come - giusta Deliberazione del 20.07.2020 - questo Consiglio abbia già dato corso ad una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs 165/01, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali).

Tale procedura si è conclusa con esito negativo dichiarato con successiva Deliberazione del 22.12.2020, in seguito alla quale il Consiglio - considerata la cessazione dal servizio dell'unità già assunta mediante servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale, prevista per il 30.04.2021 - ha ritenuto di assumere, sempre mediante agenzia di somministrazione, un'ulteriore risorsa fino al 31.01.2022, per cautelarsi dinanzi alla prospettiva di una vacanza totale (in seguito al 30.04.2021).

Per questo, nel 2021, il Consiglio vorrà procedere con assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B,

posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), con contratto a tempo parziale e per 20 ore settimanali.

Considerata l'unità assunta in via interinale fino al 31.01.2022, difatti, il fabbisogno dell'Ente potrà essere momentaneamente soddisfatto anche attraverso l'impiego di una risorsa a tempo parziale.

Per il 2022, considerato l'obbligo imposto *ex lege* di provvedere al proprio fabbisogno ordinario mediante personale assunto a tempo indeterminato (art. 36, comma 1, D. Lgs 165/01), il Consiglio provvederà ad assumere un'ulteriore unità di personale a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), mediante concorso pubblico o mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs 165/01 e con decisione che si rinvia a successiva integrazione del presente piano.

\*\*\*

### **COSTI DEL PERSONALE**

Per l'esercizio 2020 sono state impiegate le seguenti risorse:

	<b>Tempo determinato</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	
retribuzione (comprensiva di tutte le sue parti)	0,00	€ 0,00	retribuzione (comprensiva di tutte le sue parti)
contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);	€ 0,00	€ 0,00	contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro (INPS e INAIL);
accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR);	€ 0,00	€ 0,00	accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR);
altri costi (servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale)	<b>€ 50.016,096 (IVA compresa)</b>	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.016,096</b>	€ 0,00	

	<b>(IVA compresa)</b>		
--	---------------------------	--	--

Per il triennio 2021-2023 e considerata la volontà di procedere con assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), con contratto a tempo parziale e per 20 ore settimanali (per la prima unità) e a tempo pieno (per la seconda unità), sono **previsti** i seguenti costi del personale:

<b>anno 2021</b>	<b>Area A</b>	<b>Area B</b>	<b>Area C</b>	
Dipendenti in servizio	1	1 (in caso di esito favorevole della procedura di mobilità esterna di cui al presente piano)	0	
Costo totale per categoria	0	<b>€ 1.272,43</b>	0	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Al totale di cui sopra, devono essere aggiunti € 49.885,30 IVA compresa, quale stima di spesa per servizio di somministrazione reso da agenzia interinale.

<b>anno 2022</b>	<b>Area A</b>	<b>Area B</b>	<b>Area C</b>	
Dipendenti in servizio	0	2	0	
Costo totale per categoria	0	30.538,18	0	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>30.538,18</b>	<b>0</b>	

Al totale di cui sopra, devono essere aggiunti 3.594,00 IVA compresa, quale stima di spesa per servizio di somministrazione reso da agenzia interinale.

<b>anno 2023</b>	<b>Area A</b>	<b>Area B</b>	<b>Area C</b>	
Dipendenti in servizio	0	2	0	
Costo totale per categoria	0	45.807,18	0	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>45.807,18</b>	<b>0</b>	

La spesa prevista per l'assunzione di due unità di personale con profilo professionale di operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), con contratto a tempo parziale e per 20 ore settimanali (la

prima) e a tempo pieno (la seconda), sono stati stimati mediante prospetto fornito dal Dott. Pietro Roncaglia, consulente del lavoro di questo Consiglio.

\*\*\*

La spesa per il personale dipendente da sostenersi per il 2021, pertanto, è stata stimata ipotizzando la decorrenza da dicembre 2021 dell'assunzione mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs 165/01 dell'unità a tempo parziale e per 20 ore settimanali: per questa ragione, il dato è stato stimato sulla base del predetto prospetto annuale fornito dal Dott. Roncaglia, moltiplicando per una mensilità il costo mensile medio di una unità di personale assunta profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), con contratto a tempo parziale e per 20 ore settimanali.

Per il 2021, la spesa per il servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale è stata stimata attraverso la sommatoria delle seguenti voci:

- costo analitico sostenuto per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo per l'unità in servizio fino al 30.04.2021 (€ 10.001,86 IVA compresa);
- costo stimato per il mese di aprile per l'unità in servizio fino al 30.04.2021, con stima corrispondente alla medie delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo già corrisposte (€ 3.333,95 IVA compresa);
- costo analitico sostenuto per le mensilità di febbraio e marzo per l'unità in servizio fino al 31.01.2022 (€ 7.198,18 IVA compresa);
- moltiplicazione per nove mensilità del costo mensile medio sostenuto per i mesi di febbraio e marzo, per l'unità in servizio fino al 31.01.2022 (€ 32.351,31 IVA compresa).

Sul punto, è opportuno precisare che Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. (agenzia che fornisce il servizio di somministrazione) ha assunto la risorsa con contratto in scadenza al 31.01.2022 con l'intento di usufruire dell'agevolazione prevista ex articolo 1, commi 10 - 15, della Legge 30.12.2020, n° 178 (c.d. "agevolazione under 36"); il riconoscimento di tale agevolazione, pertanto, inciderebbe sul minor costo del servizio di somministrazione rispetto a quello odiernamente stimato e, precisamente, attraverso uno sconto di € 0,70 sulla tariffa oraria ordinaria applicata, così come comunicato Synergie Italia con e-mail del 29.03.2021 e del 2.04.2021.

Come specificato ex art. 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n° 178), tuttavia, il riconoscimento del beneficio in parola è "subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", mentre la recente Circolare INPS n° 56 del 12.04.2021 ha precisato "che

*sulla questione si attende l'orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione", al termine della quale l'Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell'agevolazione.*

Considerato quanto sopra, il Consiglio preferisce rinviare la valutazione della relativa incidenza ad una successiva integrazione del presente piano, scegliendo di stimare il costo previsto per il servizio di somministrazione relativo all'unità assunta fino al 31.01.2022 attraverso la media dell'esborso sostenuto per i mesi di febbraio e marzo 2021.

\*\*\*

Per il 2022:

- è stato indicato per intero il costo relativo all'assunzione a tempo parziale e per 20 ore settimanali di un'unità con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali);
- è stato indicato per soli sei mesi il costo relativo all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un'unità con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), ipotizzando di concludere l'ulteriore procedura di reperimento di personale (procedura concorsuale o mobilità volontaria) in modo che l'assunzione possa decorrere dal giorno 01.07.2022;
- la spesa per il servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale è stata stimata moltiplicando per una mensilità la media dell'esborso sostenuto per i mesi di febbraio e marzo 2021, per la risorsa assunta fino al 31.01.2022.

\*\*\*

Per il 2023, sono stati indicati per intero:

- il costo relativo all'assunzione a tempo parziale e per 20 ore settimanali di un'unità con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali);
- il costo relativo all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un'unità con profilo professionale operatore di amministrazione o equivalente, area B, posizione economica B1, del CCNL comparto Enti Pubblici non economici (ora Funzioni centrali), ipotizzando di aver concluso entro il 2022 l'ulteriore procedura di relativo reperimento (concorso pubblico o mobilità volontaria).

\*\*\*

Si precisa che:

- per il 2022, considerata la scadenza contrattuale dell'unità assunta mediante servizio di somministrazione fino al 31.01.2022, il Consiglio si riserverà di valutare la convenienza della



proroga del rapporto contrattuale anche oltre il tempo necessario per concludere l'ulteriore procedura di reperimento di una risorsa a tempo pieno stabilita dal presente piano (concorso pubblico o mobilità volontaria), per ragioni di efficienza e di continuità;

- in caso di mutate esigenze di carattere organizzativo e nelle more dell'espletamento della procedura di mobilità, il Consiglio potrà provvedere ad assumere mediante servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale un'unità di personale che provveda alle proprie esigenze di carattere ordinario.

\*\*\*

## **MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE**

Le politiche assunzionali adottate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'ultimo decennio hanno avuto - quale elemento caratterizzante - il contenimento della spesa per il personale.

L'impianto normativo volto al contenimento delle spese per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca ha introdotto un nuovo sistema di programmazione triennale delle assunzioni, cui è assegnato un obiettivo di riduzione complessiva e progressiva del personale in servizio.

Per altro verso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*.

L'obiettivo di tale legge, che porta a compimento un disegno di legge governativo, e in particolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati.

L'art. 3, c. 8, della L. 56/2019 stabilisce che - al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego - *“nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*, così decretando l'alternatività tra mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/01 e l'indizione di nuova procedura concorsuale.

Al fine di far fronte alle proprie esigenze di servizio, pertanto, il Consiglio Notarile di Modena procederà ad assumere la risorsa programmata nel 2021 (a tempo indeterminato e parziale e per 20 ore settimanali) mediante mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs 165/01, il cui eventuale esito favorevole

garantirebbe l'assunzione di una risorsa umana con esperienza lavorativa alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo che precede, il Consiglio provvederà ad assumere l'ulteriore unità di personale tempo pieno ed indeterminato programmata per il 2022 mediante concorso pubblico o mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs 165/01 e con decisione che si rinvia a successiva integrazione del presente piano.

In entrambi i casi, naturalmente, previo esperimento della c.d. "*mobilità obbligatoria*" prevista ex artt. 34 e 34**bis** D. Lgs 165/01, al cui esito negativo è subordinata l'assunzione mediante mobilità volontaria.